

**REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MONTEVARCHI  
(PROVINCIA DI AREZZO)**

**REP. N° 736/2019**

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI  
MENSA SCOLASTICA E AZIENDALE E DEL SERVIZIO MENSA DEL NIDO  
D’INFANZIA “LA COCCINELLA” DEL COMUNE DI MONTEVARCHI PER IL  
PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 – 31 AGOSTO 2023**

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 12 (dodici) del mese di marzo alle ore 14:40 presso la sede del Comune di Montevarchi, Piazza Varchi n 5, avanti a me Rita Milaneschi Segretario Generale del Comune di Montevarchi, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 92 del 14/10/2016, autorizzata a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art 97 co 4 D.lgs 267/2000, si sono personalmente costituiti:

da una parte la dr.ssa Francesca Barucci, nata Montevarchi (Arezzo) il giorno 16.07.1972, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, per conto e nell’interesse del Comune di Montevarchi, codice fiscale 00177290517, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 105 del 27/12/2016, che nel contesto dell’atto verrà chiamato “Comune”;

dall’altra il sig. Riccardo Panichi, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo), il 03/03/1971 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società Centro Pluriservizi s.p.a., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), Via 6° Strada di Poggilupi n.353, P.IVA n.01288290511, iscritta al n. 01288290511 della Camera di Commercio di Arezzo domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato dall’Assemblea dei Soci del 13.05.2015, di seguito denominato “CPS” o “affidatario”,

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2006, convengono quanto segue:

**premesse che**

- 1) CPS costituisce società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionale degli enti pubblici soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, avendo, quale oggetto sociale, tra gli altri, la produzione di servizi di interesse generale e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti;

- 2) in particolare, l'art. 4 dello Statuto di CPS prevede che la stessa possa essere affidataria dell'organizzazione e gestione del servizio di mensa scolastica;;
- 3) la CPS è una società "in house" che soddisfa tutti i requisiti previsti all'art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016;
- 4) il Comune è socio di CPS ed esercita nei suoi confronti un controllo "analogo" a quello esercitato nei confronti dei propri Servizi interni, attraverso gli strumenti di controllo previsti dallo statuto di CPS;
- 5) con deliberazione n. 62 del 24.07.2018 il Consiglio Comunale ha disposto di affidare alla CPS il servizio pubblico di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori e dell'Asilo Nido "La Coccinella" e per dipendenti del Comune di Montevarchi, con relativi servizi accessori, in modo da conseguire livelli più elevati di efficacia, efficacia ed economicità, ed ha approvato lo schema del presente contratto per un importo pari ad Euro 6.656.955,00.= (seimilioneiseicentocinquantaseimilanovecentocinquantacinque/00) oltre IVA, importo calcolato sulla base della stima della media del numero dei pasti erogati negli ultimi 3 anni.
- 6) nell'Assemblea dei soci (verbale del giorno 09.07.2018), l'Organo amministrativo di CPS ha approvato il presente contratto quale modello di gestione delle attività affidate dai comuni soci in riferimento al servizio di refezione scolastica e similari, alle condizioni, termini e modalità risultanti dal presente contratto;
- 7) la CPS ha stipulato polizza assicurativa n. 45535018 con compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione S.A. contro i rischi RCT-RCO con massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);
- 8) con la deliberazione n. 62 del 24.07.2018 è stata autorizzata la stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L..
- 9) si allega al presente atto il DUVRI ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale al presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1. - Premesse**

**1.1.** Le premesse costituiscono parti integranti ed essenziali del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

#### **Art. 2 - Finalità**

**2.1.** Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Affidatario con riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti ai successivi articoli 3 e 4.

#### **Art. 3 - Oggetto del contratto del servizio mensa scolastica e aziendale e del servizio mensa presso l'Asilo Nido la Coccinella**

**3.1.** Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune, delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire, per il servizio mensa scolastica e aziendale: attività di produzione e somministrazione pasti e pulizia locali per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori e dell'Asilo Nido "La Coccinella" e per dipendenti del Comune di Montevarchi, con relativi servizi accessori.

Nello specifico, il servizio affidato consiste nelle seguenti attività, unitamente considerate e compresi anche i servizi accessori che integrano e completano l'operazione principale e comunque la rendono possibile formando un "tutt'uno" con la stessa:

- a) acquisto delle derrate alimentari, con osservanza dei capitolati tecnici definiti dal Comune;
- b) preparazione dei pasti in tutte le sue fasi nel rispetto delle tabelle dietetiche e della Carta del Servizio definiti dal Comune;
- c) stoccaggio e conservazione delle derrate;
- d) fornitura di pasti in variante per diete dietro presentazione di certificato medico in caso di intolleranza o per motivi di religione o per scelte alimentari (vegetariani, etc.);
- e) trasporto dei pasti tramite personale proprio o terzi entro 30 minuti dall'ultimazione delle operazioni di produzione e confezionamento. Il ricevimento dei pasti deve avvenire almeno 10-15 minuti prima dell'orario di somministrazione, per consentire l'apparecchiatura in anticipo;
- f) preparazione dei refettori e apparecchiatura dei tavoli;
- g) fornitura di quanto necessario per la consumazione di cibi e bevande, in particolare: condimenti, tovaglie, tovaglioli, accessori per la distribuzione, stoviglie, piatti, posate, bicchieri e quant'altro necessario;
- h) sporzionatura e/o distribuzione dei pasti presso i refettori;
- i) sgombero e pulizia dei locali di consumo dei pasti, della cucina, delle pertinenze e dei locali funzionalmente annessi, di sporzionamento, di lavaggio, spogliatoi e servizi ad uso esclusivo del personale addetto al servizio di refezione;
- j) lavaggio delle stoviglie e di tutti i materiali utilizzati;
- k) rifornimento accessori e condimenti per pasto successivo;
- l) ritiro delle stoviglie e posateria e comunque di tutto quanto sia servito alla consumazione del pasto;
- m) raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti.
- n) calcolo e supporto all'incasso delle tariffe a carico degli utenti, accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze, con procedure conseguenti, assistenza al sistema di prepagato.

**3.2.** Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento, da parte del Comune, delle seguenti attività, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire, per il servizio mensa Asilo Nido:

preparazione, somministrazione e sporzionamento dei pasti all'interno dell'asilo nido comunale denominato "La Coccinella", da prodursi nel centro cottura posto all'interno della struttura

dell'asilo nido comunale, con relativi servizi accessori di pulizia e sanificazione della cucina e dei locali ad essa pertinenti.

Nello specifico, il servizio di somministrazione pasti prevede, quali servizi accessori che integrano e completano l'operazione principale e comunque la rendono possibile formando un "tutt'uno" con la stessa:

- fornitura, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari necessarie a fornire giornalmente pasti composti da un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert, secondo le quantità e gli standard di qualità e di igiene previsti dalle vigenti norme in materia, articolati con periodicità stagionale: invernale ed estiva;
- preparazione e fornitura di diete speciali (religiose e mediche);
- gestione del centro di cottura posto all'interno della struttura dell'asilo nido comunale, (lavorazione derrate alimentari, lavaggio e pulizia stoviglie e attrezzature)
- fornitura di quanto necessario per la consumazione di cibi e bevande, in particolare: condimenti, tovagliette, tovaglioli, monouso con caratteristiche e misure idonee alla tipologia di utenza alla quale sono destinati, accessori per la distribuzione, stoviglie, piatti, posate, bicchieri di tipo tradizionale o comunque riutilizzabili e lavabili con macchine lavastoviglie di tipo industriale e quant'altro necessario;
- lavaggio stoviglie, attrezzature, impianti e tutti i materiali utilizzati;
- pulizia locali cucina, pertinenze e locali funzionalmente annessi (magazzino derrate), con fornitura prodotti occorrenti: detersivi, disinfettanti, saponi, articoli monouso (carta igienica, asciugamano, asciugatutto ecc...);
- raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti;
- mantenimento impianti e attrezzature di proprietà e/o in comodato d'uso dal Comune;
- gestione risorse umane finanziarie e strumentali occorrenti

**3.3.** Contestualmente, sono affidate all'Affidatario le correlate attività tecniche e giuridiche e le funzioni di stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 11.

#### **Art. 4. – Funzioni del Comune**

**4.1.** Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico-finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l'esercizio di poteri autoritativi, e comunque ogni attività che comporti rapporto con l'utenza, nonché i seguenti processi gestionali, stante la loro attinenza alle funzioni istituzionali dell'ente locale, di seguito elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- a) definizione e controllo mense;
- b) individuazione dei criteri di ammissione degli utenti al servizio di refezione scolastica;
- c) determinazione delle tariffe per la consumazione dei pasti;

- d)* riscossione delle tariffe, accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze, con procedure conseguenti;
- e)* formulazione e revisione delle tabelle dietetiche e dei menù, verifiche periodiche e gestione diete;
- f)* predisposizione dei capitolati tecnici di ogni derrata;
- g)* approvazione, da parte del Comune, del manuale HACCP e successive variazioni, predisposto dall'Affidatario;
- h)* approvazione, da parte del Comune, del piano di emergenza predisposto dall'Affidatario per sopperire a improvvise situazioni di temporanea impossibilità di fornitura pasti;
- i)* gestione dei rapporti con le scuole territoriali;
- j)* effettuazione di controlli nello svolgimento del servizio, avvalendosi di personale competente, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

**4.2.** Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni indicate al comma precedente restano a carico del Comune.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'Affidatario e del Comune**

**5.1.** L'Affidatario è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.

**5.2.** L'Affidatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per la durata dell'affidamento, tutte le attrezzature e gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia, e a garantire elevati standard di sicurezza per gli utenti del servizio.

**5.3.** Il servizio affidato sarà svolto dall'Affidatario con proprio personale, fermi gli obblighi di cui al successivo articolo 16.

**5.4.** Compete altresì all'Affidatario in relazione al servizio mensa scolastica e aziendale:

- a)* il pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, telefono,) funzionali allo svolgimento del servizio (con intestazione a proprio nome dei contratti di fornitura);
- b)* la predisposizione del sistema di controllo HACCP, in relazione a tutta la filiera;
- c)* favorire l'espletamento di controlli da parte del Comune;
- d)* stabilire la procedura di trasmissione degli ordinativi al centro cottura;
- e)* definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile temporaneamente la fornitura dei pasti;
- f)* il pagamento dei costi relativi alla vigilanza e all'impianto di allarme;
- g)* la revisione periodica semestrale delle apparecchiature antincendio da parte di Ditta abilitata i cui dati dovranno essere comunicati a questo Ente;
- h)* la responsabilità del trattamento dei dati secondo il vigente Codice della privacy (D. Lgs. 196/03 e smi) e il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e smi;
- i)* predisposizione del piano emergenza ai sensi Decreto Lgs n. 81/2008.

**5.5.** Compete altresì all’Affidatario in relazione al servizio mensa presso l’Asilo Nido “La Coccinella”:

- a) la predisposizione del sistema di controllo HACCP, in relazione a tutta la filiera;
- b) il pagamento delle utenze (acqua, luce, gas, telefono,) funzionali allo svolgimento del servizio (con intestazione a proprio nome dei contratti di fornitura);
- c) favorire l’espletamento di controlli da parte del Comune anche attraverso organismi appositamente costituiti;
- d) stabilire in accordo con l’Amministrazione comunale la procedura di trasmissione degli ordinativi al centro cottura;
- e) definire un piano di emergenza nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile temporaneamente la fornitura dei pasti;
- f) la responsabilità del trattamento dei dati forniti dal Comune in merito agli utenti secondo il vigente Regolamento EU 2016/279 e il D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e a tal fine viene nominato Titolare del trattamento dati il sig. Riccardo Panichi;
- g) il rispetto della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e smi;
- h) fatturazione del servizio, e supporto nell’accertamento dei pagamenti effettuati e delle insolvenze e nelle procedure conseguenti

**5.6.** Il Comune si obbliga ad assicurare all’Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione del servizio affidato con il presente contratto;

#### **Art. 6 - Gestione centri di cottura**

**6.1.** Il Comune assegna, all’Affidatario, per il servizio mensa scolastica e aziendale, i locali destinati al centro di cottura, refezione e stoccaggio scorte, beni minuti e di consumo strumentali, di proprietà del Comune e adibiti alla gestione delle attività affidate a CPS, indicati nell’inventario e nel verbale di consegna, quali beni funzionali al servizio, al fine di contribuire ad assicurare le condizioni necessarie all’ottimale svolgimento delle attività affidate, nonché la riduzione e l’ottimizzazione dei costi delle attività di produzione e somministrazione, nonché quelli di pulizia dei locali.

**6.2.** I costi per i lavori di manutenzione ordinaria dei locali assegnati e delle attrezzature relative alle attività, nonché i costi per la sostituzione e l’incremento di eventuali nuove attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività affidate sono a carico di CPS. I costi per i lavori di manutenzione straordinaria e dell’adeguamento a nuove normative delle strutture edilizie e di impianti di proprietà del Comune, sono a carico del Comune stesso.

**6.3.** Ai fini di cui al precedente comma 6.2, CPS e il Comune precisano che:

- rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili e delle attrezzature (ad esempio la tinteggiatura

delle pareti, la riparazione o sostituzione di serrature, rubinetterie, interruttori, corpi illuminanti, etc.);

- rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti edilizie ed impiantistiche deteriorate per vetust , in modo da mantenere i locali e gli impianti nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso.

**6.4.** Il Comune concede in comodato d'uso gratuito la struttura del centro cottura posta all'interno della struttura dell'asilo nido comunale "La Coccinella" e le apparecchiature attualmente ivi presenti indicate nell'inventario e nel verbale di consegna.

**6.5.** L'Affidatario si impegna ad utilizzare con diligenza tali apparecchiature e a provvedere alla loro manutenzione senza oneri per il Comune. I costi per i lavori di manutenzione straordinaria e dell'adeguamento a nuove normative di strutture edilizie e di impianti di propriet  del Comune, sono a carico del Comune. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione delle attrezzature. Rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti edilizie ed impiantistiche deteriorate per vetust  in modo da mantenere gli impianti nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso.

**6.6.** L'Affidatario provveder  altres  alla sostituzione di eventuali apparecchiature danneggiate e/o non pi  utilizzabili ai fini del corretto funzionamento dei punti di distribuzione. Alla scadenza del presente contratto, i beni mobili, manufatti e impianti strumentali alla gestione del servizio realizzati o acquisiti dall'affidatario con onere a proprio carico, saranno da questi ceduti al Comune dietro corresponsione del valore residuo da ammortizzare del bene, qualora sia stato preventivamente autorizzato l'acquisto da parte del Comune

#### **Art. 7 – Fornitura dei pasti**

**7.1.** L'Affidatario assicura la fornitura dei pasti agli alunni, agli insegnanti ed al personale ausiliario delle scuole del territorio del Comune di Montevarchi e dell'asilo nido "La Coccinella".

L'Affidatario si impegna altres  a fornire i pasti ai dipendenti del Comune di Montevarchi.

#### **Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto**

**8.1.** Il presente contratto decorre dal 1 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2023.

**8.2.** A cadenza annuale le parti si impegnano a verificare termini e condizioni del presente contratto, alla luce dei risultati della gestione del servizio affidato, delle tariffe e di ogni altra circostanza sopravvenuta afferente lo svolgimento dei servizi affidati.

**8.3.** L'Affidatario prende espressamente atto che le attivit  affidate sono funzionali e strumentali all'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte del Comune, per cui si impegna a garantire la continuit  del servizio.

#### **Art. 9 - Rapporti economici**

**9.1.** Il Comune, tenuto conto delle funzioni mantenute nella propria competenza, corrisponderà all’Affidatario un importo per ciascun pasto erogato di € 5,49 oltre IVA per i pasti degli alunni della scuola dell’infanzia primaria e secondaria, degli insegnanti e del personale ausiliario in servizio presso le Scuole presenti nel territorio del Comune. Per i dipendenti del Comune un importo per ciascun pasto di Euro 5,28 oltre IVA..

**9.2.** Il Comune, per il servizio mensa presso l’asilo nido “La Coccinella”, corrisponderà all’Affidatario nell’ipotesi in cui la media mensile dei pasti nell’anno educativo (in riferimento alle iscrizioni annuali) o in un determinato mese (in riferimento alle presenze) , sia :

- uguale o inferiore a 70 pasti/giorno (da 61 a 70 pasti/giorno un corrispettivo mensile pari a euro 6.727,27 + IVA di legge per il solo mese di riferimento o per l’intero anno educativo caratterizzato dal suddetto numero inferiore di pasti/giorno,
- uguale o inferiore a 60 pasti (da 51 a 60 pasti/giorno) un corrispettivo mensile pari a euro 6.300,00 oltre IVA di legge per il solo mese di riferimento o per l’intero anno educativo caratterizzato dal suddetto numero inferiore di pasti/giorno,
- uguale o inferiore a 50 pasti/giorno, un corrispettivo mensile pari ad euro 5.900,00 oltre IVA di legge per il solo mese di riferimento o per l’intero anno educativo caratterizzato dal suddetto numero inferiore di pasti/giorno.

**9.3.** Ai fini della spesa contrattuale il presente contratto ha un valore di Euro 6.656.955,00.= (seimilioneiseicentocinquantaseimilanovecentocinquantacinque/00) oltre IVA sulla base della stima della media del numero dei pasti erogati negli ultimi 3 anni.

**9.4.** A decorrere dal secondo anno l’importo di cui al comma 9.1 e 9.2, sarà oggetto di rivalutazione in funzione dell’ultimo indice ISTAT disponibile, considerando la rivalutazione a partire da settembre dell’anno precedente. L’indice da considerare sarà quello dei prezzi al consumo FOI pubblicato dall’ISTAT.

**9.5.** L’Affidatario dovrà presentare fattura mensile sulla base dei pasti erogati nel mese precedente allegando apposito rendiconto dei pasti erogati.

**9.6.** Il pagamento delle fatture avrà luogo, fatto salvo il disposto del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, mediante bonifico sul conto corrente ivi indicato e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Tutti i pagamenti nell’ambito del presente affidamento dovranno essere effettuati mediante bonifico, bancario o postale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Le fatture saranno liquidate dal Comune entro i termini della normativa vigente.

**9.7.** In caso di ritardato pagamento da parte del Comune, saranno applicati gli interessi legali di mora come per legge.

#### **Art. 10 - Divieto di cessione**

**10.1.** E' fatto divieto all'Affidatario cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto.

**10.2.** Non configurano cessione del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo.

#### **Art. 11 – Affidamento a terzi di parti o segmenti del servizio**

**11.1.** Per consentire all'Affidatario di gestire al meglio le attività oggetto del presente contratto, si prevede espressamente la possibilità, da parte dello stesso, di affidare a terzi parti o segmenti del servizio affidato.

**11.2.** Resta peraltro fermo che l'assegnazione di cui al precedente comma 11.1. dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, ferma la responsabilità diretta dell'Affidatario per tutte le prestazioni erogate.

#### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

**12.1.** Nel caso di gravi e ripetute inadempienze da parte di CPS – debitamente documentate – rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero di gravi e ripetute violazioni – debitamente documentate – di disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività affidate, il Comune potrà risolvere unilateralmente il presente contratto.

**12.2.** La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere preceduta da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione a CPS di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato, comunque non inferiore a 30 giorni.

**12.3.** Il vano decorso del termine di cui sopra senza adeguate giustificazioni da parte di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

#### **Art. 13 – Recesso**

**13.1.** Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per la parte relativa alla gestione del servizio mensa presso l'asilo nido "La Coccinella" nel caso in cui, durante l'efficacia del presente contratto, vengano modificate le modalità di gestione del servizio educativo.

**13.2.** Il recesso dovrà essere comunicato formalmente con un preavviso di sei mesi tramite PEC.

**13.3.** Dal recesso non potrà conseguire alcun risarcimento alla società CPS.

#### **Art. 14 – Rinegoziazione del contratto**

**14.1.** Ferma restando la possibilità di apportare consensualmente modifiche al presente contratto nel corso della sua vigenza, le parti concordano fin d'ora che le stesse procederanno in buona fede ad una rinegoziazione dei termini dello stesso qualora si verificassero circostanze innovative di particolare rilievo – economico, quantitativo o qualitativo – e/o eventi o situazioni impreviste ed imprevedibili in ordine alle attività affidate ed alla loro gestione.

#### **Art. 15 – Scadenza dell'affidamento del servizio**

**15.1.** Alla scadenza dell'affidamento del servizio, l'Affidatario restituirà al Comune tutti i beni a lui affidati in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso.

**15.2.** Alla scadenza dell'affidamento del servizio, i beni mobili, mobili registrati, manufatti e impianti strumentali alla gestione del servizio realizzati o acquisiti dall'Affidatario con onere a proprio carico, saranno da questi ceduti al Comune dietro corresponsione del valore residuo del bene da ammortizzare, qualora sia stato preventivamente autorizzato l'acquisto da parte del Comune.

**15.3.** Alla scadenza del presente contratto il Comune subentrerà negli eventuali contratti in corso stipulati dall'Affidatario per lo svolgimento delle attività affidate, senza che all'Affidatario possa derivare alcun onere, diretto o indiretto, da tale subentro.

#### **Art. 16 – Personale**

**16.1.** L'Affidatario sarà garante dell'idoneità del proprio personale addetto allo svolgimento di tutte le attività affidate ai sensi del presente contratto.

**16.2.** I rapporti di lavoro dovranno essere costituiti nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e, in particolare, di quanto stabilito all'art. 19 e 25 del D. Lgs. 175/2016, dai C.C.N.L. e dai relativi accordi integrativi vigenti. L'Affidatario sarà garante dell'idoneità del personale adibito allo svolgimento di tutte le attività affidate ai sensi del presente contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità, e dell'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi, applicabili al contratto.

**16.3.** L'Affidatario si obbliga ad assicurare – e a far assicurare da parte di eventuali ditte affidatarie di proprie commesse – l'osservanza delle norme di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla gestione del servizio, il rispetto e l'applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

**16.4.** L'Affidatario è obbligato al rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa ed al controllo dell'ottemperanza alla medesima normativa da parte delle imprese fornitrici.

#### **Art. 17 - Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminale nell'economia legale**

**17.1.** L'aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 18 - Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia**

**18.1.** L'affidataria dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa del seguente tenore: “*prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora la impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159*”.

**18.2.** Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del D. Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. L'aggiudicataria si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

**Art. 19 - Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo**

**19.1.** L'impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

**19.2.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 cp. e 353-bis c.p.”.

**ART. 20 - Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della Società in house**

**20.1.** La CPS si obbliga, nell'esecuzione dei servizi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montevarchi nonché al rispetto delle deliberazioni e delle Linee guida emanate da ANAC in materia.

**20.2.** La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

**20.3.** La CPS dovrà acquisire il **certificato penale del casellario giudiziale** di cui all'articolo 25 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, per le persone da impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della impresa/società/organizzazione, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### **ART. 21- Incompatibilità ex dipendenti comunali**

**21.1.** La CPS, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Montevarchi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 22 – Comunicazioni**

**22.1.** Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di lettera tramite P.E.C.. A tal fine, le parti eleggono come domicilia contrattuali i seguenti indirizzi:

**Comune PEC:** comune.montevarchi@postacert.toscana.it

**CPS PEC:** centropuriservizispa@lamiapec.it

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.

#### **Art. 23 - Documentazione**

**23.1.** Si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto tutti gli elaborati di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 24.07.2018 per quanto non materialmente allegati al presente atto, che sono depositati presso il Servizio Politiche sociali – educazione – istruzione – formazione – trasporti scolastici e altri servizi scolastici – casa – sport – gemellaggi e sottoscritti dalle parti.

**23.2.** E' invece materialmente allegata al presente, atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso la seguente documentazione:

- allegato A: studio di fattibilità comprendente le modalità di esecuzione del servizio e relativo costo
- allegato B: DUVRI

#### **Art. 24 – Costi del contratto**

**24.1.** Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidatario.

#### **Art.25 - Clausola finale**

**25.1.** Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

#### **Art. 26 – Controversie**

**26.1.** Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo.

#### **Art. 27 – Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

**27.1.** Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile per il Comune all'indirizzo url: [www.comune.montevarchi.ar.it](http://www.comune.montevarchi.ar.it) e presso la sede del titolare. Per il Comune di Montevarchi il titolare del trattamento è individuato nella persona del sindaco pro tempore dott.ssa Silvia Chiassai Martini domiciliata per la carica presso il comune di Montevarchi con sede in Piazza Varchi 5. Per la Centro Pluriservizi s.p.a, l'informativa relativa al trattamento dei dati effettuata dalla stessa è consultabile presso la sede della stessa Via 6° Strada di Poggilupi n.353 Terranuova Bracciolini (Arezzo). Per la società medesima il titolare del trattamento dati è individuato nella persona del sig Panichi Riccardo, domiciliato presso Società Centro Pluriservizi s.p.a., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), Via 6° Strada di Poggilupi n.353.

**27.2.** Il Comune di Montevarchi formalmente nomina, con separato atto, la Centro Pluriservizi s.p.a., nella persona del sig Riccardo Panichi (nato a San Giovanni V.no (AR) il 03/03/1971 – C.F. PNCRCR71C03H901O), quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. La Centro Pluriservizi s.p.a., è obbligata ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Montevarchi. La Centro Pluriservizi s.p.a., è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Ed io, richiesto, Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su numero 13 pagine a video e parte della quattordicesima, dandone lettura alle parti, le quali dispensandomi dalla lettura degli allegati, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto, alla mia presenza, con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale, ai sensi dell'art 24 Dlgs 7/3/2005 n 82 e successive modifiche . Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto ai sensi di legge che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi.

Il Comune Dott.ssa Francesca Barucci

La Società Centro Pluriservizi s.p.a Dott. Riccardo Panichi

Il Segretario Comunale Dott.ssa Rita Milaneschi